ESENTE BOLLO EX ART. 82 COMMA 5 D.LGS 117/2017 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI

ALLEGATO A)

ALLEGATO all' atto
Reg. n° 18-05-2026
N° 597 Serie 3
IL DIRETTORE

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione Culturale non riconosciuta, già di Promozione Sociale (APS), ed Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "**CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE – TRIESTE**", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Essa opera nel territorio della Provincia di Trieste.

ART. 2
(Statuto – efficacia ed interpretazione)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza le socie e i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 3
(Finalità, scopi, attività)

Finalità
L'Associazione si configura come un'***Associazione di genere***. In tale veste:

- afferma, promuove e tutela i diritti delle donne e tutti i diritti umani;
- contrasta ogni tipo di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, la tortura, la tratta, la schiavitù, la pena di morte e la guerra;
- favorisce le pratiche di pace, di solidarietà e di riconoscimento delle diversità;
- persegue le proprie finalità con mezzi pacifici e democratici;
- si caratterizza come un soggetto promotore di parità e pari opportunità.

Ogni socia e ogni socio portano con sé la propria soggettività e aderiscono ai principi dell'Associazione convinti che solo nell'interazione tra diversità si rafforza un'identità comune e si recuperano slancio ed energie per il perseguimento di obiettivi condivisi nell'interesse della collettività attraverso progetti di informazione, prevenzione, sensibilizzazione, educazione, presa in carico delle emergenze e attività culturali specifiche, interagendo da subito con tutte le realtà femminili locali, nazionali ed internazionali. A tale scopo l'Associazione potrà sostenere, aderire, partecipare a iniziative promosse da soggetti pubblici e privati purché in sintonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione stessa.
L'Associazione ha sede in uno spazio dove la costruzione di benessere diventa operativa, dove viene consolidata una rete sociale e di relazione che offra alle donne l'opportunità di costruire un percorso comune, met-

tendo in campo energie, proposte, azioni politiche per sviluppare la consapevolezza di appartenere a una polis che, come luogo di cultura, sociale e ricreativo, favorisce il contatto e scambio virtuoso tra età, generazioni, idee e prassi diverse.

Scopi

L'Associazione è antifascista, apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore delle proprie socie, dei loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori, di cui alle lettere d), i), l), r), v), w) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a. (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b. (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c. (lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
d. (lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
e. (lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
f. (lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione:

- promuove, sviluppa e supporta le attività svolte all'interno della "Casa Internazionale delle Donne – Trieste", contribuendo al conseguimento dell'autonomia economica da attuare con modalità coerenti con le finalità del proprio Statuto e dei soggetti femminili e femministi che ne fanno parte;
- promuove e coordina iniziative e programmi di diffusione della cultura delle donne, attività di sostegno, studio, ricerca e consulenza, attività di servizio e di formazione – con particolare riferimento alle donne – e educazione alle differenze a partire da quelle di genere e fin dalla prima infanzia;
- favorisce e attua pratiche di scambio interculturale tra cittadine native e donne immigrate, con lo scopo di promuovere la reciproca conoscenza, l'inclusione sociale e la valorizzazione delle diverse identità femminili;
- incentiva e gestisce progetti nell'ambito di programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali anche in collaborazione con Associazioni aventi profilo, scopi ed oggetto affini;
- sviluppa e promuove attività di aggiornamento, formazione e orientamento per favorire l'accesso delle donne al lavoro; attiva percorsi e iniziative a favore dell'imprenditoria femminile anche in collaborazione con gli enti territoriali preposti;
- realizza eventi culturali; organizza e coordina spazi di aggregazione e benessere;
- svolge attività di osservazione e sensibilizzazione sulle condizioni, sulla qualità della vita e sulla salute delle donne;
- promuove e/o gestisce attività anche imprenditoriali coerenti con il proprio scopo, favorendo la partecipazione delle lavoratrici, l'avvio al lavoro, il reinserimento, la riqualificazione e il cambiamento degli stili di vita;
- promuove iniziative inerenti al contrasto della discriminazione, della vessazione e della violenza nei confronti delle donne in ogni ambito. L'Associazione si riserva la possibilità di costituirsi parte civile nei processi in materia di violenza di genere.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione di socie e soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la PA, con Associazioni, Fondazioni, altre Organizzazioni e con soggetti privati anche internazionali.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- esercitare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e volontari e dipendenti. Potrà raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi;
- assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- erogare premi e borse lavoro per le e i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, previa delibera assembleare ordinaria.
Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito delle proprie socie e dei propri soci.
Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie socie e ai propri soci. In ogni caso il numero delle lavoratrici e dei lavoratori non potrà essere superiore al 50% del numero di volontarie e volontari o al 5% del numero di socie e soci.

ART. 4
(Ammissione e numero degli associati)

L'Ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte le socie ed i soci; le cariche associative sono elettive e tutte le socie ed i soci possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le socie e tra i soci riguardo i diritti e i doveri nei confronti dell'Associazione.
Il *numero* delle socie e dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associati anche altri *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
Chi richiede l'ammissione *come socia* o *come socio* dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale (anche se provvisorio) nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se presenti);
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio direttivo può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente il Consiglio direttivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio direttivo entro 60 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc,* ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.
La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* alla persona interessata mediante affissione della delibera del consiglio direttivo all'albo dell'Associazione e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle socie e dei soci.
Qualora il Consiglio Direttivo non accolga una richiesta, entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate o agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accettata dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di socia e di socio ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5
(Diritti e obblighi di socie e soci)

Le associate e gli associati si dividono in:

- Socie fondatrici;
- Socie ordinarie e soci ordinari.

Sono socie fondatrici coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendone l'Atto costitutivo. Sono socie ordinarie e soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno visto la propria domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo.
Tutte le socie e tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci minorenni possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I soci minorenni non posso partecipare all'elettorato passivo.

Tutte le socie e tutti soci hanno diritto di:

a. eleggere gli organi associativi e di essere elette o eletti negli stessi;
b. ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale che decorre dal 1° ottobre ed è valida fino al 30 settembre dell'anno successivo;
c. ricevere informazione circa le attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e partecipare in modo attivo alla vita associativa;
d. usufruire dei servizi comuni dell'Associazione;
e. concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
f. esaminare i libri sociali (art. 17 dello Statuto).

Le socie e i soci hanno l'obbligo di:

- corrispondere la quota associativa annuale nell'entità e nei termini stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

L'esercizio dei diritti sociali di cui alle lettere da b) ad f) e compreso il diritto di partecipare alle assemblee, spetta alle socie e ai soci dal momento del pagamento della quota sociale mentre per quanto riguarda il diritto di cui alla lettera a) (eleggere gli organi associativi e essere elette ed eletti negli stessi) spetta alle socie e ai soci trascorsi 120 (centoventi) giorni dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempreché siano in regola con il pagamento della quota associativa, compreso il diritto di voto su qualsiasi materia posta all'ordine del giorno.
Le socie e i soci possono farsi rappresentare da altra socia o altro socio purché munita/o di delega scritta. In nessun caso una socia o un socio può ricevere più di tre deleghe.
Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Art. 6
(Perdita della qualifica di socia o socio)

La qualità di socia o socio viene meno per:

- decesso;
- mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dall'invito scritto inviato dal Consiglio Direttivo (decorso il termine di 60 giorni senza che pervenga il pagamento richiesto, la socia/il socio verrà automaticamente cancellata/o dal libro soci/e);
- recesso;
- esclusione.

Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione scritta alla Presidente o al Consiglio Direttivo.
Oltre che nei casi previsti per legge, il Consiglio Direttivo può richiedere all'assemblea l'esclusione della socia o del socio:

a. che violi le norme statutarie, gli eventuali Regolamenti o le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
b. che ponga in essere condotte contrastanti con i principi dell'Associazione delineati nel presente Statuto;
c. che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione o gli organi componenti.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso la socia o il socio può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, la socia o il socio interessata/o dal provvedimento di esclusione si intende sospesa/o; può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

ART. 7
(Organi)

L'Associazione dispone dei seguenti organi:

a. Assemblea Generale delle socie e dei soci;
b. Consiglio Direttivo;
c. Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
d. Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi restano in carica per tre esercizi finanziari e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del loro mandato; le componenti sono rieleggibili. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvi i rimborsi previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate dalla Tesoriera e ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 8
(Assemblea)

L'Assemblea Generale delle socie e dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ed è presieduta dalla Presidente dell'Associazione che nomina un/una segretaria/o della riunione; in caso di sua assenza, dalla o da una Vicepresidente; in assenza di Presidente e Vicepresidenti, l'Assemblea provvederà a eleggere la Presidente tra le socie e i soci presenti.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutte le socie e tutti i soci maggiorenni; hanno diritto di voto le socie e i soci in regola con la quota associativa (art. 6 statuto) e che siano iscritti nel libro soci dal almeno centoventi giorni (art. 5 statuto). I soci minorenni possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto alla socia/socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.
Ogni socia e socio ha diritto a un voto. Ogni socia e socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altra socia o altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socia e socio può rappresentare sino ad un massimo di due socie o soci.
L'Assemblea Generale viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della provincia di Trieste, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno un decimo delle socie e dei soci aderenti o da almeno un terzo delle Consigliere e dei Consiglieri in carica o dall'Organo di controllo (se presente). In questo caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da affiggersi all'Albo della Associazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio di socie e soci a mezzo lettera o tramite altri mezzi divulgativi ritenuti appropriati dal Consiglio Direttivo (telefax, posta elettronica, stampa), almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina il numero delle componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca le componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca le componenti dell'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- approva il rendiconto economico annuale, consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- determina la quota di iscrizione annuale;
- delibera sulla responsabilità delle o dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione delle socie o dei soci proposta del Consiglio Direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva i Regolamenti interni;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sulla scelta delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea ordinaria:

a. è validamente costituita in prima convocazione quando è presente fisicamente o per delega la maggioranza delle o degli aventi diritto al voto;
b. è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie e dei soci presenti o rappresentate/i per delega.

Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'oggetto da trattare (tranne che per lo scioglimento dell'Associazione) con il voto favorevole della metà più una delle socie e dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega.

L'Assemblea straordinaria indetta per deliberare su

- modifiche statutarie
- trasformazione
- fusione
- scissione
- scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

dell'Associazione deve costituirsi in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquantuno per cento (51%) delle socie e dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega e in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50% più 1) delle socie e dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega. Le delibere devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno tre quarti delle socie e dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali, purché tale modalità venga richiesta dalla maggioranza delle socie e dei soci presenti fisicamente o per delega all'Assemblea.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 9
(L'Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- provvedere alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente/i e Tesoriera;
- elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere e all'approvazione dell'Assemblea delle socie e dei soci;
- amministrare il patrimonio sociale;
- curare il perseguimento degli scopi statutari e salvaguardare l'interesse di socie e soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;
- operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- proporre i Regolamenti interni;
- curare l'annotazione delle nuove aderenti nel Libro delle socie e dei soci;
- verificare il regolare versamento da parte delle socie e dei soci della quota associativa;
- ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dalla Presidente;
- predisporre il bilancio consuntivo;

- convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa i bilanci preventivi e consuntivi e una relazione dell'attività svolta;
- indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;
- stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea l'esclusione di socie o soci;
- deliberare sull'ammissione di socie onorarie o soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie;
- provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito del comune;
- deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;
- provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea delle socie e dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di *cinque* ad un numero massimo di *nove* componenti elette o eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato. Le sue componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente persone associate.
Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla o da una Vicepresidente o, in assenza, dalla componente più anziana o dal componente più anziano.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dalla Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi delle sue componenti.
La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più una delle sue componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza delle e dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte/tutti le/i partecipanti siano identificate/i e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova la o il Presidente, e dove pure deve trovarsi la segretaria o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla o dal Presidente o da colei o colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti dalla verbalizzante nonché da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle sue componenti a esercitare il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
Nel caso di cessazione di una Consigliera o di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con la/il prima/o delle non elette o dei non eletti.
La Consigliera o il Consigliere subentrante dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione della Consigliera o del Consigliere cessata/o. La nuova Consigliera eletta o il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo delle altre Consigliere e degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla rielezione integrale.

ART. 10
(Presidente e Legale Rappresentante, Vicepresidente e Responsabile dell'ufficio di Tesoreria)

Presidente.
È la rappresentante legale dell'Associazione; viene eletta dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto l'organo che l'ha eletta; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione; è rieleggibile senza limiti di mandato. A lei spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; garantisce, inoltre, la realizzazione del programma di attività, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste iniziative vengono immediatamente informate le altre componenti del Consiglio Direttivo, cui spettano, nella prima riunione utile, la valutazione e la ratifica.
Presiede l'Assemblea delle socie e dei soci, il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura la custodia dello stesso presso i locali dell'Associazione.

Vicepresidente.
Anche questa carica è assegnata su nomina del Consiglio Direttivo. Sostituisce la Presidente nel caso in cui questa sia assente o impossibilitata ad espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri della Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione.
Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità può procedere alla nomina di due Vicepresidenti.
In caso di dimissioni della Presidente, spetta alla o a una Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova Presidente.

Responsabile dell'ufficio di Tesoreria.
Viene nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, in particolare per quanto concerne l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Cura la redazione del bilancio consuntivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Di concerto con la Presidente o di chi ne fa le veci, opera con banche e uffici postali, può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidatele.

ART. 11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
(Revisione Legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

a. quote e contributi delle associate e degli associati;
b. eredità, donazioni, legati;
c. contributi dello Stato, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;
e. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
f. erogazioni liberali delle associate, degli associati o di terzi;
g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
i. entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. Le socie e i soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Esso è predisposto dall'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate e degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro delle volontarie e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le socie e i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività delle volontarie e dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dalle volontarie e dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare le volontarie e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate e dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontarie e volontari o al 5% del numero delle socie e dei soci.

ART. 20
(Regolamenti interni)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale delle socie e dei soci.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva

diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

ART. 22
(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Associati, oppure tra gli Organi e gli Associati, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale ove è ubicata la sede dell'Associazione.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Trieste, 20 aprile 2026

La presidente
Daniela Gerin

La segretaria
Erika Novello